



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Approvato con delibera n. 15/11 del Consiglio di Amministrazione in data 05.08.2011

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, applicabili a tutte le tipologie di prestazione in conformità con i principi previsti per le pubbliche amministrazioni dall'art. 7, commi 6, 6 bis e ter del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 110, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, dal D.Lgs. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, nonché dal DPR 168/2010.

ART. 2 - FINALITA'

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire un'organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni, nonché per garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte le prestazioni, da svolgere in modo autonomo senza vincoli di subordinazione con l'Azienda conferente, secondo le seguenti tipologie: incarichi di studio, incarichi di ricerca, incarichi di consulenza ed incarichi di collaborazione.
2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per **incarichi di studio**, gli incarichi per lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse della stessa Azienda, che prevedano la consegna di una relazione scritta finale nella quale vengano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
 - b) per **incarichi di ricerca**, gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'Azienda;
 - c) per **incarichi di consulenza**, gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche;
 - d) per **incarichi di collaborazione**, tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo che hanno un contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza.

ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie:
 - a) incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari al raggiungimento degli scopi propri dell'Azienda);
 - b) incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o per la prestazione di servizi non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
 - c) incarichi di collaborazione meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e che per loro stessa natura sono

- equiparabili ad un rimborso spese (quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili);
- d) incarichi professionali conferiti per la tutela in giudizio dell'Azienda;
 - e) incarichi conferiti in materia di informazione e di comunicazione, nonché gli incarichi per la formazione del personale.

ART. 5 - PRESUPPOSTI E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. I Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma sono i seguenti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze dell'Azienda, deve consistere in obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità, ed essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'Azienda;
 - b) preliminarmente accertamento dell'assenza o impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili nell'Azienda;
 - c) prestazione di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) predeterminazione della durata, tempo, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Requisito per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma è il possesso di particolare e comprovata specializzazione in relazione all'incarico da conferire. Nei casi in cui la legge prescriva titoli professionali, dovrà esserne accertato il possesso.

ART. 6 - PROCEDURE

1. L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma avviene, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, mediante procedura comparativa dei curricula professionali dei candidati, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguita da eventuale colloquio, ove ritenuto necessario e comunque nel rispetto dei principi di rotazione, concorsualità e trasparenza.
2. Le procedure comparative applicabili per il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento sono le seguenti:
 - a) procedura negoziata tramite lettera invito ad almeno 5 soggetti ritenuti in possesso dei requisiti (possibile per incarichi fino a 100.000,00 € iva esclusa);
 - b) avviso di selezione per lo specifico incarico da pubblicarsi sul sito Internet dell'Azienda per almeno 15 giorni consecutivi (per incarichi di importo superiore ai 100.000,00 € iva esclusa).
3. L'avviso/lettera invito per il conferimento dell'incarico deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) oggetto e/o attività richieste con la prestazione nonché le modalità di prestazione;
 - b) requisiti richiesti;
 - c) criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale oltre all'eventuale colloquio e/o offerta economica);
 - d) termine e modalità di presentazione delle domande (mai inferiore a gg. 7 per la procedura negoziata e a gg. 15 per l'avviso di selezione);
 - e) eventuale valore economico di riferimento della prestazione.
4. La selezione dei candidati viene effettuata dal dirigente dell'Azienda o da una commissione composta da tre membri nominati dal Dirigente medesimo.

5. I criteri a cui far riferimento per la selezione dei candidati sono:
 - a) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desumibili dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - b) documentate abilità ed esperienze professionali riferibili al tema dell'incarico;
 - c) riduzione della tempistica per la realizzazione delle attività professionali richieste;
 - d) ulteriori criteri definiti nell'avviso/lettera invito in relazione alla peculiarità dell'incarico;
 - e) esito dell'eventuale colloquio.
6. Per gli incarichi di natura occasionale o di collaborazione a progetto si procede mediante l'affissione di un avviso di selezione avente i medesimi contenuti di cui al precedente comma 3, da pubblicarsi sul sito Internet dell'Azienda per almeno 5 giorni consecutivi. Alla scadenza della pubblicazione vengono esaminati i curricula con le modalità di cui al precedente comma 4.

ART. 7 - CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, è possibile l'assegnazione diretta di un incarico, che deve rappresentare una eccezione e che dovrà essere motivata nel singolo provvedimento di incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi, ove ricorra il requisito della "particolare urgenza" connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, ovvero quando l'Azienda dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato.
2. Rientrano, inoltre, nella fattispecie di cui al comma precedente le seguenti situazioni:
 - a) conferimento a seguito di procedura selettiva andata deserta, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - b) conferimento di incarichi libero professionali a professionisti di riconosciuta fama e prestigio in campo nazionale e/o internazionale nelle diverse discipline e campi di attività, laddove sia prevalente l'abilità del professionista e/o le sue interpretazioni, elaborazioni, progettualità;
 - c) conferimento di incarichi a legali esterni, prodromici ad un'eventuale costituzione in giudizio o all'esame di materie complesse e strettamente connessi con l'alta qualificazione, lo status e il prestigio del professionista stesso (professore ordinario dell'Università, magistrato), anche sotto forma di pareri professionali e interpretazioni.

ART. 8 - CONTRATTO DI INCARICO E VERIFICA DELL'ESECUZIONE

1. Il dirigente formalizza il conferimento dell'incarico e stipula un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per le parti.
2. Il disciplinare deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità del contraente;
 - b) oggetto della prestazione professionale;
 - c) modalità di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - d) luogo in cui viene svolta la prestazione;
 - e) termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
 - f) ammontare del compenso e modalità di corresponsione dello stesso;
 - g) eventuali cause di recesso e/o risoluzione del contratto.

3. Nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'Azienda e il professionista scelto.
4. Il dirigente, all'atto del conferimento dell'incarico, valuta la congruità del compenso richiesto in relazione alla tipologia, qualità e quantità della prestazione richiesta. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo. E' comunque fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
5. La prestazione è espletata senza vincoli di subordinazione, non comporta osservanza di alcun orario di lavoro, né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Azienda, fatte salve le eventuali esigenze di coordinamento previste nel contratto.
6. Il dirigente competente verifica, altresì, periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
7. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel disciplinare, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
8. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto dal disciplinare, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

ART. 9 - PROROGA DEL CONTRATTO

1. La proroga del contratto, se prevista nell'avviso di selezione o lettera d'invito, può aver luogo una sola volta, mediante apposito provvedimento, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate e non dipendenti dall'incaricato. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione o attività da concludere e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

ART. 10 - PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. I contratti relativi agli incarichi esterni di cui al presente Regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web dell'Azienda.